

N. R.G. 490/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Tribunale delle Imprese CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Niccolò Calvani

Presidente

dott. Roberto Monteverde

Giudice Relatore

dott.ssa Laura Maione

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZAnella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **490/2018** promossa da:

FILIBERTO BITOSSI (C.F. BTSFBR64H02E625Y), con il patrocinio dell'avv. USAI FRANCESCO e dell'avv. BARTALENA ANDREA (BRTNDR55E19G702P); MERLINI TIZIANA (MRLTZN72C71E625D); elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. USAI FRANCESCO

ATTORE

contro

O.BITOSSI SRL (C.F. 00619600497), con il patrocinio dell'avv. NUTI CLAUDIA e dell'avv. BARONCINI FRANCESCO (BRNFNC71M10E625G) VIA SAN MICHELE DEGLI SCALZI 37 56124 PISA; , elettivamente domiciliato in VIA DEI PANDOLFINI 26 50122 FIRENZE presso il difensore avv. NUTI CLAUDIA

CONVENUTO

Avente ad oggetto: *Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del CdA***CONCLUSIONI**

Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni

FILIBERTO BITOSSI

“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze - Sezione specializzata in materia di Impresa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo, occorrendo, annullamento o accertamento incidentale di invalidità delle delibere assembleari di O. Bitossi S.r.l. del 6 ottobre 2017 e del 2 novembre 2017 per i motivi esposti in narrativa:

A) accertare e dichiarare il difetto di giusta causa della revoca dell'Ing. Filiberto Bitossi dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di O. Bitossi S.r.l. disposta dalla assemblea con delibera assunta in data 6 ottobre 2017, con ogni pronunzia consequenziale;



B) accertare e dichiarare il diritto dell'Ing. Filiberto Bitossi al risarcimento del danno per la suddetta revoca priva di giusta causa da membro del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato di O. Bitossi S.r.l.;

C) conseguentemente condannare O. Bitossi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno subito dall'Ing. Filiberto Bitossi per effetto della suddetta revoca senza giusta causa dalla carica di membro del Consiglio di Amministratore e Amministratore Delegato, danno che si quantifica in € 468.000,00# o in quella, maggiore o minore somma, che sarà accertata nel corso del giudizio, maggiorata, in ogni caso, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali (al tasso tempo per tempo vigente) sulla somma rivalutata dalla data della domanda fino al saldo effettivo, anche mediante liquidazione da effettuarsi in via equitativa;

D) con vittoria nelle spese e competenze del presente giudizio, con maggiorazione degli onorari di difesa per rimborso spese forfettario nella misura applicabile al momento della pronunzia della sentenza di condanna, CNP ed IVA come per legge e successive occorrenze, inclusi i compensi eventualmente dovuti al consulente tecnico d'ufficio ed al consulente tecnico di parte dell'Ing. Filiberto Bitossi (in caso di ammissione di CTU)".

O.BITOSSISRL

"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia di impresa, rigettata ogni contraria istanza eccezione o deduzione:

- In via preliminare accertare la propria incompetenza a decidere sulle domande dispiagate dall'Ing. Filiberto Bitossi in virtù della clausola arbitrale contenuta dello statuto societario, per l'effetto dichiarare improcedibili le domande tutte dispiagate da parte attrice;

- In via principale e nel merito, accertare e dichiarare legittima la revoca dell'Ing. Filiberto Bitossi dalla carica di amministratore della O. Bitossi s.r.l. e pertanto confermare le determinazioni dei soci unanimemente assunte con la delibera del 6 ottobre 2017;

- parimenti in via principale accertare e dichiarare congrua la somma di € 168.526,24# ricevuta dall'Ing. Filiberto Bitossi quale congruo preavviso ai sensi dell'art. 1725 c.c.;

- Dichiarare che null'altro è dovuto all'Ing. Filiberto Bitossi per i titoli azionati nel presente giudizio,

- Per l'effetto respingere le domande formulate dall'Ing. Filiberto Bitossi in quanto infondate in fatto e in diritto;

- Con vittoria di compensi, spese e competenze del presente giudizio oltre IVA CNP e rimborso forfettario del 15% incluse spese di eventuale CTU e CTP di parte convenuta".

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione



Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Ing. Filiberto Bitossi ha convenuto in giudizio la O. BITOSSİ srl al fine di sentire accertare il difetto di giusta causa della sua revoca dalla carica di Amministratore Delegato della stessa, disposta dalla assemblea con delibera assunta in data 6 ottobre 2017, conseguentemente condannando O. BITOSSİ S.r.l. al risarcimento del danno subito per effetto della suddetta revoca senza giusta causa, quantificato in € 468.000,00 o nella maggiore o minore somma accertata, maggiorata in ogni caso della rivalutazione monetaria e degli interessi legali (al tasso tempo per tempo vigente) sulla somma rivalutata dalla data della domanda fino al saldo effettivo, anche mediante liquidazione da effettuarsi in via equitativa.

Lamentava:

- di essere stato membro del Consiglio di Amministrazione di O. BITOSSİ dal 16 gennaio 1997 e Amministratore Delegato della medesima società dal 20 gennaio 1997 al 6 ottobre 2017 a tempo indeterminato, con una attribuzione esclusiva per il settore delle vendite (doc. 1);
- di aver sempre bene operato nella carica in favore della società, di compagine strettamente familiare, garantendone la proficua gestione, percependo un compenso annuo di € 36.000 a decorrere dal 2008 (doc. 4);
- di essere stato revocato, insieme all'intero Consiglio di Amministrazione della società, composto anche dall'Ing. Carlo Alberto Bitossi Presidente, Dr. Maria Sole Bongiorno e Dr. Guglielmo Bitossi Consiglieri (rispettivamente padre, cognata e fratello dell'attore), all'unanimità dei soci nell'assemblea in data 06/10/2017, che nominava in loro sostituzione Amministratore Unico l'Ing. Carlo Alberto Bitossi (all'epoca già ultranovantenne);
- di aver constatato che distanza di quattro settimane, una seconda assemblea del 02/11/2017, accoglieva le dimissioni dell'Amministratore Unico e deliberava la nomina di un CdA formato da tre membri nelle persone dei Sigg.ri Ing. Carlo Alberto Bitossi, Dr. Guglielmo Bitossi e Dr. Maria Sole Bongiorno, ricostituito nella stessa composizione precedente, con la mancata sola conferma dell'Ing. Filiberto Bitossi, estromesso dalla gestione sociale.

Invocando quindi l'art. 2383, co. 3, c.c., giusta il quale gli amministratori «sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa», sosteneva l'assenza proprio di tale giusta causa nella propria revoca, instando nelle conclusioni in epigrafe trascritte.

Si costituiva la O. BITOSSİ Spa, eccependo in via preliminare l'incompetenza del Tribunale adito in virtù della clausola arbitrale contenuta dello statuto societario, dichiarando improcedibili le domande; nel merito rilevando la sussistenza di una giusta causa di revoca di Filiberto Bitossi dalla



carica di amministratore, sia pure non interamente esplicitata nella delibera del 06/10/2017, rinvenibile nel comportamento oltraggioso, irriverente e sprezzante tenuto nei confronti degli altri amministratori e nei confronti di tutta la struttura aziendale; oltre che aver coltivato in proprio una strategia “antiaziendale” mediante lo svolgimento, per il tramite della propria società F. Bitossi S.r.l., di attività in concorrenza con la società amministrata, attuata, all’insaputa degli altri componenti l’organo amministrativo, facendosi concedere dal produttore i settori di distribuzione del marchio Duracell a edicole e librerie, a livello nazionale, fra l’altro modificando il contratto di distribuzione originale proposto dal produttore Procter & Gamble legandolo alla sua sola persona, in modo da poter in qualsiasi momento stornare, in danno della CFG, tutta l’attività di distribuzione a favore della propria azienda, lasciando all’oscuro gli altri membri del CDA e senza nessuna delibera consigliare che lo autorizzasse.

L’attore, inoltre, aveva omesso di riferire di aver già percepito l’indennizzo per la revoca da amministratore, erogatogli con busta paga di Ottobre 2017, ammontante a € 168.526,24.

La società, peraltro, proprio perché i propri amministratori erano nominati a tempo indeterminato, aveva appositamente previsto, negli anni, accantonamenti (indicati nel bilancio come indennità di fine mandato) per far fronte all’eventualità di liquidazione in caso di revoca degli stessi e che assorbisse appunto l’eventuale mancato preavviso.

D’altra parte, come risulta dallo statuto vigente all’epoca della revoca, versato in atti, era previsto un termine di scadenza fissato al 2020 pertanto, l’attore non poteva avere, comunque, nessuna aspettativa di rimanere in carica oltre quella data, in quanto non si poteva sapere se la società sarebbe stata prorogata o meno.

Nessuno dei parametri usati dall’attore sarebbero infine accettabili e corretti e l’indennizzo già percepito assorbirebbe qualsivoglia ulteriore pretesa, con conseguente rigetto, in ogni caso, della domanda.

Scambiate le memorie ex art. 183/6 c.p.c., ritenuta la causa definibile allo stato degli atti, la causa passava in decisione all’udienza scritta da ultimo tenuta.

In via preliminare si osserva che l’eccezione di incompetenza/improcedibilità della domanda, per la presenza di una clausola arbitrale contenuta dello statuto societario, è infondata.

Si tratta infatti, in ogni caso, di una clausola arbitrale nulla. La clausola compromissoria di cui all’art. 25 dello statuto prevede infatti che *“le controversie che potranno sorgere tra società e soci, amministratori, liquidatori, in dipendenza dell’atto costitutivo e del presente statuto saranno decise da un Collegio di tre arbitri uno da ciascuna delle parti e il terzo d’accordo o in difetto dal Presidente del*



Tribunale. Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore e provvederà anche sulle spese e competenze spettanti agli arbitri.”.

L'art. 34 del d.lgs. 5 del 2003 stabilisce al riguardo che gli atti costitutivi delle società possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri delle controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale “conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società”, dove è invece evidente il conferimento del potere di nomina in prima battuta agli stessi soci (cfr. Cass. 24-10-2016, n. 21422; Cass. 9-10-2017, n. 23550; Cass. sez. I, 17-02-2014, n. 3665; Cass. sez. VI, 10-10-2012, n. 17287).

Peraltro si tratta di nullità non sanabile né convertibile, atteso che “la clausola compromissoria contenuta nello statuto societario la quale, non adeguandosi alla prescrizione dell' art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003, non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società e nulla, non potendosi accettare la tesi del "doppio binario", per cui essa si convertirebbe da clausola per arbitrato endosocietario in clausola per arbitrato di diritto comune, atteso che l'art. 34 commina la nullità per garantire il principio di ordine pubblico dell'imparzialità della decisione” (Cass., 24 ottobre 2016, n. 21422).

*

Nel merito si osserva che, come risulta dal verbale dell'assemblea di O. BITOSSI tenutasi in data 6 ottobre 2017 (doc. 5 attore), il Presidente, sull'unico punto all'ordine del giorno, ha:

- informato i soci che, «a seguito del venir meno dell'armonia personale fra i membri del Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire alla società una serena gestione, si rende necessario revocare l'intero Consiglio di Amministrazione, in carica a tempo indeterminato, e nominare un nuovo organo Amministrativo»;
- proposto «di provvedere alla sostituzione degli amministratori revocati, nominando un Amministratore Unico nella persona di sé medesimo Dr. Ing. Carlo Alberto Bitossi che dovrà rimanere in carica a tempo indeterminato sino a dimissioni o revoca».

Alla luce della, invero laconica, comunicazione, potrebbe già ritenersi che emerga comunque, pur nella sintesi deliberativa, la chiara emergenza della necessità della revoca dell'intero CdA per garantire alla società una serena, normale, proficua gestione rispondente allo stesso interesse sociale, causata dal venir meno dell'armonia personale fra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Come si osserva, in altri termini, si tratta in realtà una causa di revoca estesa non al solo Filiberto Bitossi, bensì all'intero CdA, sul presupposto, obiettivo nella dichiarazione a verbale, di contrasti personali fra i consiglieri, pregiudizievoli per la società.



Una giusta causa di revoca, pertanto, di fatto sussisterebbe.

Sta di fatto, però, che il CdA veniva ripristinato nella propria composizione, ad eccezione dell'attore, dopo solo un mese di gestione da parte dell'amministratore unico, l'ultranovantenne Carlo Alberto Bitossi, deceduto nel corso del presente giudizio, lasciando spalancata la porta per la deduzione di una manovra ordita contro Filiberto Bitossi per estrometterlo dalla gestione sociale, che costituirebbe un troppo comodo *escamotage* per dissimulare l'inesistenza di una giusta causa *ad personam*, riferita nella prima delibera all'intero corpo amministrativo. Ma se anche si volesse ritenere che quanto rappresentato ai soci nel corso della seconda assemblea del 2 novembre 2017, convocata per deliberare sulle «*Dimissioni dell'Amministratore Unico*» e sulla «*Nomina del nuovo Organo Amministrativo*» dall'AU Carlo Alberto Bitossi, circa il fatto che «*per una migliore efficienza della gestione sociale sia opportuno demandare le funzioni amministrative ad un Organo composto da più membri*», corrispondesse all'elementare esigenza di non affliggere l'anziano "patriarca" dagli oneri della gestione, garantendo l'effettività e l'operatività aziendale, non resterebbe in effetti alcunché per poter comprendere perché non sia stato ripristinato anche Filiberto Bitossi nella sua carica, e dunque riemergerebbe l'assenza di una giusta causa per una revoca in definitiva solo a lui imposta.

Può quindi affermarsi che, se potenzialmente qualsiasi situazione sopravvenuta, anche estranea all'operato degli amministratori, è suscettibile di elidere e far venir meno il patto fiduciario tra soci e Consiglio di amministrazione, le cause della rottura del *pactum* devono comunque poter essere chiaramente dedotte dalla delibera assembleare di revoca, ciò che nel caso di specie non emerge con riferimento alla persona dell'attore. Ciò in quanto *"In tema di revoca dell'amministratore di società di capitali (nella specie, società a responsabilità limitata) la sussistenza di una giusta causa esclude il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno prodotto dall'anticipato scioglimento del rapporto, ai sensi dell'art. 2383, terzo comma, cod. civ. ..., se espressamente enunciata nell'atto dell'assemblea che altresì descriva le ragioni della revoca, senza che queste, omesse nell'atto deliberativo, possano essere integrate in prosieguo, nel corso del giudizio, appartenendo alla sola assemblea ogni valutazione in proposito"* (Cass. n.23557/2008; Cfr. Trib. Milano Sentenza n. 9927 del 05/08/2014).

La revoca, nondimeno, pur in difetto di giusta causa, deve tuttavia ritenersi in sé lecita, attribuendo all'amministratore a tempo indeterminato il solo diritto a ricevere un risarcimento del danno qualora sia stata comunicata senza congruo preavviso, dovendo la disciplina della revoca essere ricondotta all'art. 1725 c.c. in materia di mandato oneroso, e non invece a quella di cui all'art. 2383 co. 3° c.c., dettato per le sole S.p.A. e quindi per l'ipotesi, diversa da quella in esame, di una durata al



massimo triennale della carica amministrativa (Cass. 7 settembre 1999 n. 9482; App. Brescia 8 ottobre 2018 n. 1568; Trib. Milano 18 febbraio 2020 n. 1557; Trib. di Milano 30 luglio 2015 n. 9177).

Se, dunque, per la revoca di un amministratore nominato a tempo indeterminato non occorre la presenza di una giusta causa né l'assenza di essa invalida la delibera dei soci, tuttavia in applicazione diretta della regola dettata dall'art. 1725 c.c. per il mandato conferito onerosamente a tempo indeterminato, il recesso unilaterale del rapporto gestorio da parte della società amministrata fa sorgere in capo a questa l'obbligo di corrispondere un adeguato indennizzo per il mancato preavviso.

Questo Tribunale dunque ritiene che, nel caso di incarico a tempo indeterminato, quale quello rivestito dall'attore, la O. BITOSSO srl all'atto della revoca avrebbe dovuto riconoscere all'attore ex art.1725 comma 2 c.c. un "congruo preavviso" e quindi, in difetto di tale riconoscimento, spetta all'attore un risarcimento, o meglio, un'indennità da parametrarsi al compenso che egli avrebbe percepito in riferimento al periodo di preavviso mancato.

Considerati, quindi, da un lato l'assenza in capo all'attore di un diritto soggettivo perfetto alla conservazione *sine die* dell'incarico e dall'altro la documentata e non contestata stabile e remunerativa attività nella società F.Bitossi S.r.l, detenuta al 100%, generando utili con il suo solo apporto, come emerge dai bilanci prodotti in atti (€ 992.349,00 nel 2015; € 891.012,00 nel 2016), il periodo di mancato preavviso può essere individuato, secondo parametri di complessiva ragionevolezza in quello di sei mesi, periodo, peraltro, generalmente e uniformemente già considerato adeguato in giurisprudenza (cfr. Trib. Milano 20 ottobre 2020 n. 6515; Trib. Milano 18 febbraio 2020 n. 1557; Trib. Milano 12 febbraio 2016 n. 1882), in quanto sufficiente al reperimento di altro impiego.

Alla luce dei principi indicati, poiché il compenso annuo stabilito dall'assemblea in favore dell'Ing. Bitossi ammontava ad € 36.000,00 come da documentazione prodotta in atti (sub. doc. 4), pari ad € 3.000,00 mensili, mentre l'importo erogato ed incassato dall'Ing Bitossi quale indennizzo per la cessazione della carica ammonta complessivamente ad € 168.526,24, risulta all'evidenza che detto indennizzo costituisce una somma pari ad oltre 56 mensilità del compenso e quindi oltre 9 volte l'importo che gli sarebbe spettato secondo il ragionevole parametro semestrale di "equo indennizzo" qui accolto e stabilito.

Dunque, l'Ing. Bitossi ha di fatto svolto una richiesta chiaramente ed assolutamente eccessiva (€ 468.000,00) e addirittura indebita, poiché, in realtà, niente di più di quanto già percepito per il titolo fatto valere può essergli riconosciuto, dal momento che ha percepito una somma assai superiore a quella che in questa sede potrebbe riconoscersi di sua spettanza.

La domanda è rigettata.

Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo.



P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

RIGETTA

La domanda.

CONDANNA

FILIBERTO BITOSSI al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 21.387,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge.

Sentenza immediatamente e provvisoriamente esecutiva ai sensi del D.L. 18 ottobre 1995 n° 432, convertito con modificazioni nella L. 20.12.1995 n° 534.

Firenze, 8 marzo 2022

Il Giudice Relatore
dott. Roberto Monteverde

Il Presidente
dott. Niccolò Calvani

Arbitrato in Italia

